

Spettabili Clienti

Loro sedi

Circolare n. 11 del 16 maggio 2017

## COMUNICAZIONE DATI LIQUIDAZIONI IVA PERIODICHE

Il D.L. 193/2016, c.d. *Collegato alla Finanziaria 2017*, convertito nella Legge n. 225/2016, (si vedano al riguardo le circolari dello Studio n. 11/2016 e 15/2016) ha introdotto l'**obbligo a decorrere dal 2017, per i soggetti passivi Iva, di trasmettere una comunicazione** contenente i dati contabili riepilogativi delle **liquidazioni periodiche Iva** (mensili o trimestrali).

Sono **esonerati** da tale comunicazione i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell'anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero.

### MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE

Il modello di comunicazione (reperibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate al seguente percorso *Home - Cosa devi fare - Comunicare dati - Fatture e corrispettivi - Modello e Istruzioni*) deve essere presentato, **esclusivamente per via telematica** (direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati), **entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre**. Pertanto, per il primo trimestre 2017, lo stesso deve essere inviato **entro il 31/05/2017**; tuttavia, dovrebbe arrivare a breve una proroga di 10-15 giorni rispetto al termine originario, in seguito alle difficoltà riscontrate nella modalità di trasmissione.

Si ritiene utile segnalare che il citato Decreto n. 193/2016 ha altresì stabilito, dal 2017, l'obbligo di trasmettere lo Spesometro a cadenza trimestrale. In sede di conversione in legge del Decreto Milleproroghe n. 244/2016 sono state apportate delle modifiche sui termini originariamente previsti. Nella tabella sotto riportata sono riepilogate le scadenze aggiornate con le modifiche di cui sopra, sia per la comunicazione oggetto della presente circolare, sia per il nuovo Spesometro (salvo proroghe):

IL NUOVO CALENDARIO PER IL 2017			
Adempimento		Versamento	Invio dati
Liquidazione	Gennaio	16.2.2017	31.5.2017
	Febbraio	16.3.2017	
	Marzo	18.4.2017	
	Primo trimestre	16.5.2017	31.5.2017
Spesometro 2016		---	10.4.2017 mensili 20.4.2017 trimestrali
Liquidazione	Aprile	16.5.2017	18.9.2017
	Maggio	16.6.2017	
	Giugno	17.7.2017	
	Secondo trimestre	21.8.2017	18.9.2017
Spesometro primo semestre 2017		---	18.9.2017
Liquidazione	Luglio	21.8.2017	30.11.2017
	Agosto	18.9.2017	
	Settembre	16.10.2017	
	Terzo trimestre	16.11.2017	30.11.2017
Liquidazione	Ottobre	16.11.2017	28.2.2018
	Novembre	18.12.2017	
	Dicembre	16.1.2018	
	Quarto trimestre	16.2.2018 (*)	28.2.2018
Spesometro secondo semestre 2017		---	28.2.2018
Dichiarazione annuale			30.4.2018

(\*) Il termine interessa i trimestrali "speciali" (ad esempio, distributori di carburante). Per i trimestrali "normali" il versamento scade il 16.3.2018 (termine di versamento dell'IVA della dichiarazione annuale).

Per ciascuna liquidazione periodica va compilato un distinto modulo.

Liquidazioni periodiche	Compilazione Comunicazione
Mensili	1 modulo per ciascun mese
Trimestrali	1 modulo per trimestre
Mensili / trimestrali (in caso di contabilità separata)	1 modulo per ciascun mese 1 modulo per trimestre

In caso di presentazione di più comunicazioni riferite al medesimo periodo, l'ultima sostituisce la precedente. Si precisa che il nuovo adempimento non influisce sui termini di versamento delle liquidazioni IVA periodiche che rimangono fissati con le ordinarie scadenze (si veda la tabella alla pagina precedente).

### **CONTRIBUENTI CON LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI**

I contribuenti che eseguono liquidazioni trimestrali **devono presentare la comunicazione anche per il quarto trimestre solare, senza tenere conto delle eventuali operazioni di rettifica e di conguaglio** da effettuare in sede di dichiarazione annuale (ad esempio calcolo definitivo del "pro-rata"), indicando "5" nel campo "Trimestre".

**I contribuenti trimestrali "speciali"** ex art. 74, comma 4, DPR n. 633/72 (es. distributori di carburante, autotrasportatori) devono effettuare la liquidazione anche del quarto trimestre il cui versamento scade il 16.2. Nel caso in cui un trimestrale "speciale" sia tenuto ad effettuare anche le liquidazioni trimestrali "ordinarie", vanno **compilati 2 distinti moduli del quadro VP, relativamente al quarto trimestre.**

### **CONTRIBUENTI CON CONTABILITÀ SEPARATE**

I contribuenti che **esercitano più attività** per le quali hanno tenuto, per obbligo o opzione, la **contabilità separata**, devono compilare un **unico modulo del quadro VP** riepilogativo di tutte le attività gestite per il mese o trimestre di riferimento.

Nel caso in cui tra dette attività ne **figuri una per la quale è previsto l'esonero dalla presentazione della dichiarazione annuale Iva e, quindi, della comunicazione in esame**, i dati di quest'ultima attività non vanno compresi nella comunicazione da presentare in relazione alle altre attività per le quali è previsto l'obbligo dichiarativo.

Per i **contribuenti con periodicità diversa (sia mensile che trimestrale)** la comunicazione va presentata con **moduli distinti** (mensili e trimestrali) in relazione alle rispettive liquidazioni.

### **PRESENTAZIONE**

Il file da inviare deve essere **preventivamente firmato dal soggetto inviante** tramite una firma elettronica qualificata (firma digitale) o, in alternativa, la "firma Entrate". Quest'ultima si basa sui certificati rilasciati dall'Agenzia e può essere apposta con un'unica operazione su tutti i file selezionati, utilizzando la nuova funzionalità disponibile sulle piattaforme "Desktop telematico" ed "Entratel multifile".

La trasmissione può avvenire alternativamente:

- per i contribuenti in possesso delle credenziali Entratel, Fisconline, Spid o CNS, registrata ai servizi telematici, tramite **il servizio web "Fatture e corrispettivi"**;
- tramite **canale web services per interfacciare con il Sistema di interscambio** per coloro che risultano già accreditati;
- tramite **canale ftp per il colloquio con il Sistema di interscambio** per coloro che risultano già accreditati.

Merita evidenziare che **non è possibile inviare i file tramite la piattaforma "Desktop telematico"**. La stessa può essere utilizzata soltanto per l'apposizione ai file della firma basata sui certificati rilasciati dall'Agenzia e per il controllo degli stessi.

Per i **CLIENTI CON CONTABILITÀ TENUTA DAL NOSTRO STUDIO** provvederemo direttamente ad estrarre i dati presenti in contabilità richiesti dai singoli adempimenti, nonché alla compilazione e all'invio telematico delle comunicazioni.

**I CLIENTI CHE PROVVEDONO IN PROPRIO ALLA TENUTA DELLA CONTABILITÀ** sono invitati a contattare la propria casa di software al fine di verificare se il programma in dotazione permette la creazione

del file da trasmettere, conforme al tracciato ministeriale. Lo Studio in ogni caso è a disposizione nell'eventualità ciò non fosse possibile: in tal caso è necessario farci avere le copie (anche via mail) del riepilogo dei registri IVA e delle liquidazioni periodiche. Per coloro che trasmettono allo Studio il file da inviare è necessario indicare nella sezione riservata all'impegno telematico il codice fiscale dello Studio (09288750962) come intermediario e il codice "1" come tipo impegno.

**SI PREGA PERTANTO DI PRENDERE CONTATTO CON LO STUDIO PER CONCORDARE MODALITA' E TEMPISTICHE DELL'ADEMPIMENTO.**

### **SANZIONI**

Sul **piano sanzionatorio** si rileva che l'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva, è punita con la sanzione amministrativa **da euro 500 a euro 2.000**.

La sanzione è **ridotta alla metà** se la trasmissione viene effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione "corretta" dei dati.

### **INCROCIO DEI DATI**

Si evidenzia che **i dati trimestrali delle liquidazioni saranno incrociati con quelli dello Spesometro, nonché con i versamenti IVA effettuati**. Le risultanze di tale incrocio saranno messe a disposizione del contribuente / intermediario abilitato. In particolare:

- con l'introduzione dell'invio trimestrale delle liquidazioni periodiche, l'Agenzia potrà controllare il tempestivo versamento, anche prima della presentazione della dichiarazione IVA annuale;
- la trasmissione telematica trimestrale dei dati delle fatture emesse / ricevute *"indurrà i contribuenti ad una maggiore fedeltà fiscale, riducendo ... il fenomeno degli omessi versamenti, l'evasione senza consenso e le frodi"* (cit.).

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.  
Cordiali saluti.

STUDIO FUSETTI E ASSOCIATI